



Comune di Porto Torres

Area ambiente, protezione civile, polizia locale

Determinazione del Dirigente

N. 1296 / 2025 Data 12/05/2025

OGGETTO:

Rinnovo dei servizi accessori del kit di videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell'abbandono improprio di rifiuti. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla Società NIVI S.P.A. CIG B6C7F802FB

Il sottoscritto Dott. John Frank Fois, Dirigente ad interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale, nominato con decreto sindacale n. 8 del 10/10/2024, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 78 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027.

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 5 del 15/01/2025, successivamente modificata con deliberazione n. 68 del 21/03/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025/2027, che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Premesso che:

- al fine di prevenire e reprimere illeciti in materia ambientale, in modo particolare per contrastare il fenomeno dell'abbandono improprio dei rifiuti, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario l'acquisto di un sistema di videosorveglianza mobile;
- con determinazione dirigenziale n. 3160 del 28/12/2021 si provvedeva ad affidare alla Società NIVI S.p.A., via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (FI), P.IVA 04105740486 per € 13.786,00 (IVA inclusa) - CIG Z983444B06, l'esecuzione della fornitura di Kit di videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell'abbandono improprio dei rifiuti, così composto: n. 2 dispositivi per la videosorveglianza; batteria supplementare; gabbia per ancoraggio antifurto; SIM dati 200GB mensili con fornitura annuale; ottica inclusa a scelta e sostituzione dispositivo in caso di furto, incendio o danneggiamento; caricabatterie; assistenza tecnica e supporto primi 12 mesi; licenza HeadQuarters Dumping Waste; PC preconfigurato con schermo multitouch; corso di formazione in teleassistenza.

Preso atto della necessità di un rinnovo dei servizi accessori abbinati, al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza mobile.

Valutato nella Società NIVI S.p.A., con sede legale in via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (FI), P.IVA 04105740486, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto.

Visto l'allegato preventivo di spesa presentato dalla società NIVI S.p.A., via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (FI), P.IVA 04105740486, acquisito al protocollo dell'Ente n. 10602 del 05/03/2025, relativo alla proposta di rinnovo, assistenza e manutenzione dei servizi accessori per il kit di videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell'abbandono improprio dei rifiuti, per un importo complessivo pari ad € 4.360,00 (IVA esclusa).

Valutato congruo e vantaggioso per l'Ente il succitato preventivo.

Visto l'art. 192, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che il 01/07/2023 ha acquistato efficacia il D.Lgs. 36/2023 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, come previsto dall'art. 229, comma 2, dello stesso Decreto.

Considerate le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 di seguito indicate:

- l'art. 50, comma 1, lettera b): “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.”
- l'art. 17, comma 2, per il quale, in caso di affidamento diretto, l'atto “*individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*”
- l'art. 48, commi 1 e 2:
“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.”
- l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1, nel quale l'affidamento diretto è definito “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.*”

Ritenuto non esista un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, sopra richiamato e che pertanto non sussista l'obbligo di seguire le procedure ordinarie di cui alle parti seguenti alla Parte II, del Libro I, del D.Lgs. 36/2023.

Viste, quanto ai requisiti da verificare in capo all'operatore economico, le seguenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023:

- l'art. 2 (**Principio della fiducia**), comma 1, il quale prevede che *“L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.”*
- art. 52 (**Controllo sul possesso dei requisiti**), comma 1, primo periodo, il quale prevede che, negli affidamenti diretti (art. 50, comma 1, lettere a) e b), *“di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.”*
- l'art. 4 (**Criterio interpretativo e applicativo**), il quale prevede che *“Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*.
- art. 52, comma 1, secondo periodo, il quale prevede che *“La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”*
- art. 52, comma 2, il quale prevede che *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la dichiarazione da parte della Società NIVI S.p.A. sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- ai sensi dell'art. 52, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, ogni anno si procederà, anche a campione, sugli affidatari di appalti di importo inferiore ad € 40.000,00, alla verifica dei requisiti e che, nei casi di non confermato possesso dei requisiti, si procederà come previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Valutato che non è necessario l'utilizzo del mercato elettronico per la procedura in argomento, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, sussiste l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici, di cui al medesimo comma, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito dal portale PCP ANAC il codice identificativo CIG n. B6C7F802FB;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n.INAIL_47476122 del 23/01/2025 con scadenza il 23/05/2025, attestante la regolarità della Società in relazione al pagamento dei contributi.

Dato atto dell'avvenuta sottoscrizione del patto di integrità, conforme allo schema adottato con deliberazione della giunta comunale n. 89 del 16/04/2025.

Ritenuto pertanto:

- che può assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 5.319,20 (IVA inclusa) nei confronti della Società NIVI S.p.A., con sede legale in via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (FI), P.IVA 04105740486 , per la realizzazione del servizio in oggetto;

- di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 5.319,20 (IVA inclusa).

Dato atto:

- che il Responsabile di Progetto è il Dott. John Frank Fois, in qualità di dirigente *ad interim* dell'*Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale* di questo Ente;

- che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 la presente aggiudicazione sarà pubblicata nei contenuti e secondo le modalità specificatamente previste dallo stesso decreto.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 36 del Regolamento di contabilità.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 2025 - importo € 5.319,20 (IVA inclusa).

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;

- la correttezza del procedimento;

- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

2. di affidare, per i motivi descritti in premessa, il servizio relativo al rinnovo dei servizi accessori per il kit di videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell'abbandono improprio dei rifiuti, alla Società NIVI S.p.A., via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (FI), P.IVA 04105740486, contro il corrispettivo complessivo pari ad € 5.319,20 (IVA inclusa). – CIG B6C7F802FB;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.319,20 (IVA inclusa) sul PEG 2025/2027, annualità 2025, con i riferimenti contabili di seguito riportati;

4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 2025 - importo € 5.319,20 (IVA inclusa);

6. di comunicare alla Società NIVI S.p.A., via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (FI), P.IVA 04105740486, la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

7. di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione provvedimenti amministrativi", secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario e all'albo pretorio per la pubblicazione.

Il Dirigente *ad interim*

Dott. John Frank Fois

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2025	1309048		5.319,20
	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti			

ALLEGATI

- **CIG.pdf** (impronta: D3C818177A91300F08F119793EE4B4C27F9579E0B1872E6EDFA502333A46C396)

- **Durc_INAIL_47476122_04105740486.pdf** (impronta:

79C07F21D333AF381748E7E5C02C00B00A7AE80DD4FC14CFF058C68DD059A1E1)

- **signed_Total_care_rinnovo_servizi_Porto_Torres_off_1623.pdf** (impronta:

B58EE268E3F485B776A66B7A0FA65DBA1595B0D0D76A877DAD3235A136EFED22)

- **A_istanza e dichiarazioni - NIVI.pdf.p7m** (impronta:

EF7409EEC4CC390F47DE865681D75B0385ECA1452059B75843F5B1EB0E7539C0)

- **Patto di integrità - NIVI.pdf.p7m.p7m** (impronta:

727EDAE256CB104E263EB19421C1A4FDBA525996C860ED1F2656202C2CE5E652)

- **Nivi SpA Doc Tracciabilità.pdf.p7m** (impronta:

5F2C3A2E527AB7F5A8D71BA7F6976CC877CBD8E405DBD0B6FEA5C6709EBE6425)